

STATUTO

**STEGIF SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA ROSSINI 108

Numero REA: RG - 117747

Codice fiscale: 01417760889

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

=====

Allegato "A" ad atto in data 16 aprile 2009

Rep. N. 27090/9346

=====

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Ragusa la Società Cooperativa denominata "STEGIF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si riconosce nei principi del cristianesimo, valorizzando la dignità umana affinché ogni individuo acceda, sotto ogni punto di vista, ad una vera esistenza e ad uno sviluppo del proprio essere, per scoprire la sua vera identità.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, utilizzerà prevalentemente le prestazioni lavorative dei soci nella sua attività ed ha per scopo quello di favorire l'occupazione dei propri soci e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'inserimento lavorativo e sociale in attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - di persone svantaggiate nelle percentuali e come definite dall'art. 4 della legge n. 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La tutela dei "soci lavoratori" viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

Pertanto, la cooperativa è costituita ai sensi della legge n. 381/91 art. 1 comma 1 lettera b), legge n. 59/92 ed inoltre del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerati l'attività mutualistica che la Cooperativa si prefigge, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'esecuzione di lavori di carpenteria edile civile ed industriale e metallica, di opere di urbanizzazione, fognanti, stradali e di restauro;
- l'assunzione di appalti pubblici e privati, la cessione in sub-appalto e l'esecuzione di lavori in sub-appalto autorizzato delle opere di cui in precedenza;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la conduzione e la gestione di beni immobili di qualsiasi tipo e specie ad uso civile, commerciale, industriale, agricolo e turistico-alberghiero;
- la costruzione, ristrutturazione e la manutenzione di edifici civili ed industriali;
- il restauro e la manutenzione dei beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico;
- la costruzione di strade ed autostrade, la pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e la loro ristrutturazione o manutenzione;
- l'impermeabilizzazione di terreni, la costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e la loro ristrutturazione o manutenzione;
- la costruzione di opere marittime e la loro ristrutturazione o manutenzione, l'esecuzione di lavori di dragaggio;
- la costruzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e la loro ristrutturazione e manutenzione;
- lavori di movimento di terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, la realizzazione e manutenzione di verde pubblico e relativo arredo urbano;
- l'esecuzione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, di impianti elettrici civili ed industriali e di impianti tecnologici e meccanici di qualsiasi specie, di impianti idrosanitari, del gas ed antincendio;
- la costruzione, l'installazione, e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;
- l'installazione e la manutenzione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione;
- la posa in opera di manufatti in materiale ligneo, plastico, metallico e vetroso;
- la posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni, di manufatti in muratura, stucchi e decorazioni;
- l'esecuzione di lavori di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura;

- l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione, isolamento termico e/o acustico e la realizzazione e manutenzione di barriere antirumore ed antincendio;
- la costruzione e la manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, l'installazione, nonché la manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario;
- l'installazione e la manutenzione di segnaletica verticale, orizzontale e complementare;
- l'installazione di dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio e ritegni antisismici;
- l'installazione e la manutenzione di dispositivi di contenimento dei veicoli;
- la fornitura e la posa in opera di barriere paramassi in acciaio;
- la fornitura e la posa in opera di elementi prefabbricati e di strutture in cemento armato;
- la costruzione e la manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- la costruzione e la manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando e di apparati per automazione;
- l'installazione e la manutenzione di linee telefoniche esterne e di impianti di telefonia ad alta frequenza;
- la costruzione, l'assemblaggio e la posa in opera di carpenteria metallica;
- la costruzione e la manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiature;
- rilevamenti topografici speciali ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- la realizzazione di fondazioni speciali, lavori di consolidamento dei terreni e dei pozzi;
- la bonifica ambientale da materiali tossici e nocivi;
- la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque;
- gestione delle aree di sosta pubbliche e private a pagamento;
- installazione, sorveglianza, conduzione e manutenzione di impianti di sollevamento acque, potabili e non, e clorazione delle acque potabili;
- servizi di apertura e chiusura di serbatoi pilota per la raccolta e la distribuzione di acque potabili nelle reti cittadine e relative manovre alle saracinesche idriche;
- servizi di controllo delle reti di adduzione delle acque potabili dal punto di captazione al punto di raccolta;
- distribuzione idrica mediante autobotte comunale;
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti idrici in genere, impianti di depurazione e trattamento acque in genere bianche e nere;

- prestazione di tutti i servizi relativi alla distribuzione delle acque potabili;
- sorveglianza e manutenzione di sorgive, bottini e relative condotte idriche, ivi compresa la sorveglianza per eventuali allacciamenti abusivi, il controllo delle reti idriche, tramite sonar per perdite d'acqua;
- rilevazione della lettura dei consumi idrici, sostituzione e verifica dei contatori idrici e predisposizione della relativa fatturazione, distribuzione e notifica di avvisi di pagamento di canoni emessi da amministrazioni comunali, provinciali, consorzi ed enti pubblici in genere;
- servizi cimiteriali;
- recupero e valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali;
- gestione e/o custodia di musei, parchi, ville e immobili in genere di proprietà di enti pubblici o privati, zone archeologiche, ecc., garantendone l'apertura tutti i giorni (compresi i festivi) e l'assistenza ai visitatori;
- gestione di parcheggi auto, pubblici e/o privati, di servizi di portineria e di giardinaggio;
- servizi di pulizia in genere, compresi i complessi immobiliari sia di proprietà di enti pubblici che di soggetti privati;
- acquisizione, ristrutturazione e gestione di strutture, fabbricati rurali, ville, ecc., da adibire a fruizione e/o ad aziende agrituristiche;
- somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione di prodotti tipici della zona;
- gestione, manutenzione e pulizia di spiagge e arenili (anche attrezzate) per la fruizione turistica;
- lavorazioni artigianali di ferro, legno, ricamo e ceramica;
- fornitura di attrezzature varie per video conferenze, convegni, concerti e spettacoli teatrali in genere.

Al fine di attuare quanto anzi detto, ed in modo strumentale e subordinato allo stesso, la Cooperativa può promuovere, realizzare, organizzare convegni, seminari, concorsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propaganda atta alla valorizzazione dei beni prodotti dalla Cooperativa o che abbiano ad oggetto tematiche sociali, giovanili e del lavoro. In relazione a ciò la Cooperativa si attrezzerà utilizzando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione professionale.

La Cooperativa si propone, altresì, la promozione e gestione di corsi di formazione professionale per i propri soci, nonché per i giovani disoccupati e per soggetti appartenenti a categorie protette, al fine di inserire questi ultimi nella struttura societaria o nel mondo del lavoro.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. A scopo esemplificativo, pertanto, la Cooperativa può: a) accettare donazioni; b) assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese e/o strutture organizzative superiori quali consorzi od organizzazioni in genere che svolgono attività analoghe o affini; c) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanza liberatorie in genere; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi regionali e nazionali.

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e ai sensi e con i limiti della legislazione vigente in materia (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativa delibera attuativa del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio - C.I.C.R. - del 3 marzo 1994). E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91 ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al

raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi, altresì, come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

I rapporti tra la società ed i soci saranno regolati da un regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche i "soci volontari", i quali prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi delle legge n. 381/1991 art. 2. Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,

stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione nonché la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8; trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la stessa diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la sua deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le

modalità previste ai successivi artt. 40 e 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del loro dante causa interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale

sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno comunicati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro duecentocinquanta e centesimi zero (euro 250,00); la

quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;
- g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei soci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli atti di attuazione;
- h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre (3) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano

all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina, ovvero a tempo indeterminato e fino a revoca o dimissioni, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche

ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui al 2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società ai sensi della legge n. 59/1992 art. 2 comma 2°.

Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) possono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno "de bono et aequo" senza formalità di procedura; il lodo è inappellabile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Consta di trenta pagine.

Ragusa, 22 aprile 2009

F.to: Giovanna Falco notaio